

STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA

Premesse

La revisione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, già definiti con la DGR n. 1804/ 2008 e s.m.i., si rende necessaria in considerazione dell'incidenza dei diversi aspetti che hanno modificato il contesto operativo in questi dieci anni di applicazione della L.R. n. 19 del 2008 e degli atti e di indirizzo.

In particolare, in tema di standard minimi delle strutture tecniche sismiche e di rimborsi forfettari per le spese istruttorie, occorre tenere conto:

- del diverso impegno delle strutture tecniche, a parità di numero di progetti depositati, nei Comuni situati in zona sismica 2 nei quali il controllo dei progetti è sistematico (100%) e nei Comuni situati nelle zone a bassa sismicità nei quali il controllo dei progetti può essere a campione con una soglia minima del 20%¹;
- che, nel passaggio dalla gestione regionale alla gestione comunale delle funzioni sismiche, i Comuni e le Unioni di Comuni, salvo qualche eccezione, hanno incontrato difficoltà nel dare vita a gestioni associate di area vasta per le particolarità dei contesti territoriali e ambientali, per la diversità degli assetti organizzativi e gestionali degli stessi;
- della variabilità delle strutture tecniche comunali, per le loro diverse configurazioni e dimensioni, specie nei territori con Comuni di piccole e medie dimensioni;
- che in particolare allo stato attuale la gestione delle funzioni sismiche si esplica in forma singola oppure in forma associata, o, ancora, tramite convenzioni con strutture tecniche comunali già operative o in via di formazione;
- del nuovo procedimento edilizio unico, comprendente anche il controllo sismico, in vigore dal 1° luglio 2017, con termini stringenti e perentori per lo svolgimento e la conclusione del procedimento;
- dell'entrata in vigore della versione aggiornata delle norme tecniche per le costruzioni approvate con DM 17 gennaio 2018 (NTC); un corpo normativo esteso e complesso con valore cogente;
- dei problemi derivanti dall'obsolescenza delle norme primarie sulle costruzioni vigenti - il DPR 380/2001 "Testo unico per l'edilizia" la Parte tecnica, la L.1086/1971 e L.64/1974 – con alcuni contenuti sono in contrasto con i decreti attuativi di rango inferiore.

Standard minimi

Per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica è necessaria l'istituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza dei progetti strutturali alle norme tecniche per le costruzioni.

In ogni struttura tecnica è necessaria la presenza di una figura apicale per la firma degli atti e di almeno un team di lavoro cui affidare l'esercizio dell'attività di controllo dei progetti strutturali e delle opere, composto da:

- a) una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente con indirizzo strutture;
- b) una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di supporto. La figura di supporto può essere a disposizione di più figure professionali laureate esperte sulle strutture.

Per assicurare la continuità operativa dell'attività di controllo, è auspicabile che la struttura tecnica a regime possa dotarsi di un secondo team e che, pertanto, possa estendere l'esercizio delle funzioni sismiche ad un numero maggiore di Comuni in modo da rendere economicamente sostenibile l'attività di più team.

È opportuno, inoltre, che il team possa avvalersi all'occorrenza, per l'approfondimento di situazioni particolari o complesse, del contributo di figure specialistiche rispettivamente nel campo della geologia e della geotecnica.

Nel caso di carenze nell'organico, nella prima fase di avviamento e di consolidamento della struttura tecnica, in analogia a quanto consentito dalla disciplina ediliziaⁱⁱ, è possibile avvalersi di tecnici incaricati esterni all'ente, con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente con indirizzo strutture, per le attività preparatorie di verifica dei progetti e di accertamento tecnico. Il Comune può conferire tale incarico ad un tecnico esterno che non svolga l'attività professionale nel Comune stesso e nei Comuni dell'Unione e, comunque, per il quale non sussistano conflitti di interesse e forme di incompatibilità anche potenziali.

In alternativa, i Comuni possono ricorrere alla collaborazione, tramite convenzioni e accordi, con altre pubbliche amministrazioni o con enti e istituti universitari o di ricerca.

È necessario costituire un team di lavoro, con le caratteristiche appena descritte, per ogni 100 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione, e per le finalità del presente atto, il n. di progetti sottoposti a controllo nell'anno sia per il rilascio dell'autorizzazione sismica sia per il rilascio del parere sul controllo a campione del progetto.

Per le quote eccedenti le 100 pratiche sottoposte a controllo, le amministrazioni comunali potranno valutare, nella loro autonomia gestionale e organizzativa, se ricorrere o meno ad un ulteriore team di lavoro.

Nella stima delle pratiche sottoposte a controllo, si terrà conto che sono escluse le opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e le varianti in corso d'opera non sostanziali riguardanti parti strutturali.

Nel caso in cui il numero di pratiche sismiche sottoposte a controllo sismico sia inferiore a 100, il personale costituente il team potrà essere dedicato a tempo parziale ad altre attività individuate dalle Amministrazioni comunali purché ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle funzioni di controllo e il rispetto dei tempi previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento e il completamento dei procedimenti. Dell'impegno parziale del personale e del regolare svolgimento dell'attività sismica, dovrà essere data adeguata motivazione.
